



Sede Legale: Via del Colosseo, 1 – Roma
Sede Operativa: Centro Direzionale – Isola G1 – Napoli
P.Iva 12236141003

SCHEMA DI CONVENZIONE

PROCEDURA PER LA STIPULA DI UNA O PIU' CONVENZIONI QUADRO PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI
ICI/IMU, TARSU-TIA/TARES E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE
DEGLI ENTI SOCI ASMEL

INDICE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

Articolo 3 - Oggetto

Articolo 4 - Importo della Concessione

Articolo 5 - Attivazione dei contratti

Articolo 6 - Durata

Articolo 7 - Condizioni del contratto e limitazione di responsabilità

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 9 - Corrispettivi

Articolo 10 - Incassi, Riversamenti e Corresponsione dei corrispettivi

Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Articolo 12 - Penali

Articolo 13 - Cauzione definitiva

Articolo 14 - Riservatezza

Articolo 15 - Risoluzione

Articolo 16 - Recesso

Articolo 17 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Concessionario o in caso di risoluzione per inadempimento

Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 19 - Subappalto

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

Articolo 21 - Responsabile della convenzione

Articolo 22 - Foro competente

Articolo 23 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 25 - Verifiche sull'esecuzione contratto

Articolo 26 - Clausola finale

TRA

ASMEL Consortile società consortile a r.l. (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale") con sede legale in Roma Piazza del Colosseo n. 4, iscritta al registro delle Imprese di Roma al numero 12236141003 P.Iva n. 12236141003, domiciliata ai fini del presente atto in alla Via in persona del, Amministratore Unico

E

....., sede legale in (.....) via n., iscritta al Registro delle Imprese di, n. P. IVA n. domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del in qualità di giusti poteri allo stesso conferiti (di seguito nominata, per brevità, anche "Concessionario");

PREMESSO

- a. che l'obbligo del Concessionario di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- b. che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Concessionario, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo contrattuale (i.e. contratto);
- c. che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Concessionario per l'affidamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi ICI/IMU, TARSU-TIA/TARES e riscossione coattiva delle entrate, da prestare a favore delle Amministrazioni socie Asmel;
- d. che il Concessionario è risultato aggiudicatario ed ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'Ordinativo contrattuale, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, nonché come riportato nella documentazione di gara;
- e. che il Concessionario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal capitolato d'oneri e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f. che il Concessionario ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, avente per oggetto l'insussistenza nei confronti delle persone fisiche titolari di cariche sociali di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'articolo 10 della L. n. 575/1965, accompagnata da copia di visura camerale; nonché l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 445/2000, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

- g. che il Concessionario ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h. che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Concessionario, rappresentando in ogni caso la medesima convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno erogate alle Amministrazioni Contraenti a seguito dell'emissione del relativo Ordinativo contrattuale (fonte di obbligazione).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato d'oneri, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2.

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le attività oggetto della presente Convenzione e dell'Ordinativo contrattuale, sono regolate in via graduata:

- a) dalle clausole della presente Convenzione;
- b) dagli atti di gara, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Concessionario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- c) dalle disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato d'oneri e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato d'oneri. Resta salvo, in ogni caso, il diritto delle Amministrazioni Contraenti, nel caso in cui l'Offerta Tecnica contenga condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato d'oneri, a richiederne l'applicazione.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Concessionario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3.

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per la concessione delle seguenti attività:

- a) accertamento dei tributi ICI/IMU;
- b) accertamento dei tributi TARSU-TIA/TARES/TARI e TASI;
- c) riscossione coattiva delle entrate da prestare a favore degli Enti soci Asmel,
- d) Servizi accessori di cui all'art. 3 del Capitolato d'oneri.

2. Le attività dovranno essere eseguite, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato d'oneri e di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia.

3. Con riferimento alle fasce della popolazione sono equiparate ai Comuni gli uffici/servizi gestiti in forma associata ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

4. Con la Convenzione, il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i servizi oggetto del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara e alla propria offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi contrattuali.

5. Con l'emissione degli Ordinativi contrattuali, le Amministrazioni Contraenti daranno origine ad un contratto di concessione di servizi per le attività di accertamento ICI/IMU – TARSU/TIA/TARES e riscossione coattiva delle entrate degli Enti locali.

6. La Centrale si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Concessionario potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto in conformità a quanto previsto al Regio Decreto 23 Maggio 1924 n.827.

Articolo 4.

Importo della Concessione

- 1. Il valore complessivo della Concessione è fissato in € (.....) oltre Iva.
- 2. Detto valore è calcolato in via presuntiva e forfettaria, in considerazione dell'alea relativa alle attività oggetto della Concessione, nella misura di € 40,00 per abitante oltre IVA, per tutta la durata delle attività stesse.
- 3. Il Contraente dichiara di condividere detta modalità di calcolo, assumendosi ogni relativa alea.

Articolo 5.

Attivazione dei contratti

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Concessionario in forza della Convenzione, il contratto con le Amministrazioni Contraenti si perfeziona con la semplice ricezione da parte del Concessionario del relativo Ordinativo contrattuale inviato o trasmesso dalla Centrale.

2. Le Amministrazioni che intendano aderire alla Convenzione, stipulata tra la Centrale ed il Concessionario, contattano il Concessionario, per l'emissione dell'Ordinativo contrattuale, a mezzo telefono, fax, e-mail o PEC per concordare un incontro. Nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari il Concessionario deve recarsi presso la sede dell'Amministrazione per definire, in un apposito Atto di Regolamentazione del servizio, sottoscritto da entrambe le parti, di norma:

- i servizi richiesti;
- la/le sedi, in cui sarà eseguito il servizio;
- il numero delle persone necessarie e gli orari di servizio;
- i riferimenti per la successiva fatturazione;
- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione del servizio.

3. Gli Ordinativi contrattuali vengono compilati dalle Amministrazioni Contraenti tramite il Sito; gli enti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo contrattuale attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo contrattuale generato dal sistema e firmato dall'Ente è trasmesso via fax o posta A/R alla Centrale. La stessa provvede a siglarla ed a trasmetterla al Concessionario.

4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo contrattuale. Il Concessionario è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente attraverso il portale, dell'Ordinativo contrattuale ricevuto.

5. Per dare esecuzione all'Ordinativo contrattuale, le singole Amministrazioni Contraenti specificano il tipo di servizi richiesti tra quelli previsti al precedente articolo 3.

Articolo 6.

Durata

1. La presente Convenzione ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 7.

Condizioni del contratto e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. Il Concessionario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dagli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi contrattuali, come previsto nell'Articolo "Risoluzione".

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Concessionario. In ogni caso, il Concessionario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Concessionario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Concessionario ogni relativa alea.

5. Il Concessionario s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le singole Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Concessionario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7. Il Concessionario si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Centrale, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi contrattuali.

8. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, le quali sono responsabili dei propri Ordinativi contrattuali.

9. Il Concessionario si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo contrattuale nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata secondo le modalità ed i tempi indicati dalle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 8.

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Concessionario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5. Il Concessionario s'impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 9.

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Concessionario dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi contrattuali sono calcolati sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione.

2. I corrispettivi contrattuali s'intendono comprensivi di tutte le attività richieste e dell'effettuazione di servizi connessi, descritti nella presente Convenzione e negli atti di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Concessionario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Concessionario dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi contrattuali e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea.

6. La Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 10.

Incassi, Riversamenti e Corresponsione dei corrispettivi

Le somme riscosse per le attività in Concessione, confluiranno su uno o più conti correnti, intestati alle Amministrazioni Contraenti ed al Concessionario, le cui movimentazioni dovranno essere espletate con firma di entrambe le parti. I riversamenti delle somme di competenza delle Amministrazioni Contraenti e del Concessionario saranno effettuati entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, con riferimento alle somme incassate nel mese precedente. Le somme di competenza delle Amministrazioni Contraenti saranno determinate detraendo dalle somme complessivamente incassate tutti i corrispettivi maturati dal Concessionario e tutte le spese che quest'ultimo dovrà recuperare, sulla base di quanto disposto dal disciplinare di gara e dal capitolato d'onere.

Tra le spese da recuperare andranno ricomprese le somme anticipate dal Concessionario ad Asmel a seguito di delegazione di pagamento a favore di Asmel per quote associative e/o servizi erogati e che il Concessionario dovrà onorare entro trenta giorni dal ricevimento della delegazione.

Articolo 11.

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi contrattuali.
2. Il Concessionario si obbliga a comunicare alla Centrale e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
3. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi contrattuali inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi contrattuali stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 12.

Penali

Ove si verificano inadempienze da parte del Concessionario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione, la Centrale e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo:

ASMEL si riserva di applicare una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, trascorsi 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione del Contratto esecutivo, il Concessionario non abbia reso attivi e funzionanti gli strumenti per la gestione dei servizi connessi.

per ogni giorno di ritardo, oltre i trenta previsti, nel pagamento ad ASMEL della delegazione di cui all'art.5 del capitolato, si applica una penale pari all'1 % del valore della stessa.

per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l'attivazione dei servizi l'Amministrazione Contraente applica al Concessionario una penale pari all'1% dell'importo presunto definito nell'Ordinativo contrattuale;

4) per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine di trenta giorni dalla data dei riversamenti, nella presentazione della rendicontazione alle Amministrazioni contraenti si applica una penale pari all'1% dell'importo presunto definito nell'Ordinativo contrattuale;

4) per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e migrazione della banca dati di cui all'articolo 11 del Disciplinare si applica una penale pari all'1% dell'importo presunto definito nell'Ordinativo contrattuale;

- 5) per ogni giorno solare di ritardo nel rinnovo della cauzione definitiva di cui all'articolo 14 del Disciplinare si applica una penale pari all'1‰ dell'importo presunto definito nell'Ordinativo contrattuale;
- 6) gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Concessionario dalle Amministrazioni Contraenti; il Concessionario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 7) la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 8) il Concessionario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 9) resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni anche a favore della Centrale.

Articolo 13.

Cauzioni definitive

1. Con la sottoscrizione degli "ordinativi contrattuali" ed a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione e con il perfezionamento di ogni singolo contratto, il Concessionario costituisce due distinte cauzioni definitive in favore della Centrale di Committenza e delle Amministrazioni contraenti di importo pari, rispettivamente al 1% ed al 9% del valore rispettivamente della convenzione e del singolo contratto (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità indicate all'art. 15 del Disciplinare di Gara.
2. Le cauzioni devono essere vincolate per tutta la durata del singolo Contratto derivante dalla Convenzione.
3. Le cauzioni definitive si intendono estese a tutti gli accessori del debito principale, e sono prestate a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo contrattuale ricevuto.
4. In particolare, le cauzioni rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti da Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale e le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia a favore della Centrale opera per tutto il periodo di vigenza della Convenzione.
6. La garanzia a favore dell'Amministrazione contraente opera per tutta la durata dell'Ordinativo contrattuale, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo contrattuale; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle

Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione contraente e dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare delle cauzioni definitive si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte delle Amministrazioni contraenti e/o della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo contrattuale e/o la Convenzione.

Articolo 14.

Riservatezza

Le notizie acquisite nell'ambito dell'affidamento della concessione non dovranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi né potranno essere utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nel seguente capitolato.

Deve essere inoltre garantita l'integrale osservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali".

Articolo 15.

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere i propri Ordinativi contrattuali ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulazione della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R, dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo contrattuale e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente le rispettive cauzioni, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i., le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa

dichiarazione da comunicare al Concessionario con raccomandata A/R, il proprio Ordinativo contrattuale nei seguenti casi:

- b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Concessionario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) mancata rispondenza dei servizi forniti a quelli offerti;
- d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- e) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Concessionario negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
- i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;

4. la Centrale, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. Del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- d) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- e) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione del singolo Ordinativo contrattuale a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Concessionario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i, le Amministrazione contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Concessionario con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 16.

Recesso

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;

ii) qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Concessionario medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata A/R.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;

ii) qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Concessionario medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 17.

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Concessionario o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Concessionario o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi contrattuali per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 18.

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Concessionario, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo contrattuale, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi contrattuali. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Concessionario possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi contrattuali. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo contrattuale si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19.

Subappalto

1. Il Concessionario è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Centrale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi contrattuali, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato dalla Amministrazione contraente. Il Concessionario si impegna a depositare presso l'Amministrazione contraente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di

mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto.

5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al Concessionario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6. Il Concessionario dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale e/o delle Amministrazioni Contraenti per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Il Concessionario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Il Concessionario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora il Concessionario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Concessionario.

13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 20.

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi contrattuali, a pena di nullità delle cessioni stesse.

E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere a terzi i crediti del contratto senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi contrattuali, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 21.

Responsabile della convenzione

1. Con la stipula del presente atto il Concessionario individua nel Sig. _____ il Responsabile del contratto, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.

2. dati di contatto del Responsabile del contratto sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.

Articolo 22.

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Concessionario e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Concessionario e le Amministrazioni Contraenti, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione Contraente.

Articolo 23.

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Concessionario, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Concessionario trattamenti di dati personali di cui la Centrale risulta titolare, il Concessionario stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere alla Centrale, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Centrale stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire alla Centrale, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 24.

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi contrattuali ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

Articolo 25.

Verifiche sull'esecuzione contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Concessionario si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Centrale, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

Articolo 26.

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi contrattuali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli Ordinativi contrattuali (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi contrattuali, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

li /..... /.....